



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 21/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101 L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES DL 38/2026 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 88/2026 E SS.MM.II.

L'anno duemilaventisei, addì ventuno, del mese di Luglio alle ore 18:25 in AULA CONSILIARE, prima convocazione ordinaria, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

		COGNOME E NOME	PRESENTE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA		DE DONNO ANTONIO	Si
Il Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere POSITIVO		CARITA' GIOVANNI	Si
Tricase, lì 15/07/2026		CAZZATO IPPAZIO	Si
Il Responsabile di Settore		CHIURI VINCENZO EMANUELE	Si
		COLUCCIA SIMONE	Si
DOTT.SSA TASCO DONATELLA		CORVAGLIA CONSUELO	Si
		DE NOIA TIZIANA	No
		ESPOSITO FEDERICA	Si
		IACOBELLI GIUSEPPE	Si
		LONGO IVANO	Si
		MARRA MARCO	Si
		MARTINA DARIO	Si
		METRANGOLO DARIA	Si
		MORCIANO ANDREA	Si
		PISPERO CLAUDIO	Si
		RUBERTO ANNA	Si
		ZOCCO VITO	Si
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE			
Il Responsabile di Settore,, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere POSITIVO			
Tricase, lì 15/07/2026			
Il Responsabile di Settore			
DOTT.SSA TASCO DONATELLA			

Presenti n° 16 Assenti n° 1

Partecipa alla seduta Il Segretario DOTT.SSA DE CARLO I. MARCELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ZOCCO VITO nella sua qualità di Il Presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Il Presidente del Consiglio Comunale passa la parola all' Assessore R. Picci il quale relaziona sull'argomento all'ordine del giorno avente ad oggetto "Adesione alla Rottamazione Quinquies – Articolo 1, commi da 82 a 101 L.N. 199/2025 e Articolo 10 Quinquies DL 38/2026 convertito dalla Legge n. 88/2026 e ss.mm.ii.", come da intervento allegato in forma integrale al presente atto;

Segue l'intervento del Consigliere C. Pispero;

Interviene nuovamente l'Assessore R. Picci;

Successivamente il Presidente passa la parola ai Consiglieri V. E. Chiuri e I. Cazzato;

Segue l'intervento del Consigliere A. Morciano il quale anticipa la volontà di esprimere voto favorevole alla votazione di cui ad oggetto, come da testo o.d.g. allegato in forma integrale al presente atto;

Il Presidente passa la parola al Consigliere G. Carità;

Conclude l'Assessore R. Picci;

Al termine il Presidente del C.C. invita l'Assise, se non ci sono ulteriori richieste d'intervento, a procedere alla votazione della proposta di cui in oggetto;

Si passa alla votazione che dà il seguente esito:

Presenti e votanti: n. 16;

Favorevoli: Unanimità dei presenti;

Il Presidente propone per l'immediata esecutività della deliberazione:

Presenti e votanti: n. 16;

Favorevoli: Unanimità dei presenti;

Il Consiglio approva.

La trascrizione degli interventi è allegata in forma integrale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta avente ad oggetto: "Adesione alla Rottamazione Quinquies - Articolo 1, Commi da 82 a 101 L.N. 199/2025 e Articolo 10 Quinquies DL 38/2026 convertito dalla Legge n. 88/2026 e ss.mm.ii";

VISTO CHE:

- con Delibera di C.C. n. 12 del 20.03.2026 è stata regolarmente approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2026-2028, a sua volta approvato in C.C. con delibera n. 58 del 03.11.2025;
- con Delibera di C.C. n. 13 del 20.03.2026 è stato regolarmente approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- con Delibera di G.C. n. 95 del 30.03.2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Parte Finanziaria dell'esercizio 2026;

- con Delibera di C.C. n. 26 del 21.05.2026 è stato regolarmente approvato il Rendiconto di gestione anno 2025;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026 n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";
- con un emendamento approvato dalla Commissione Finanze del Senato al DDL di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l'adesione alla "Rottamazione quinquies" da parte di tutti gli enti territoriali;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- con la legge di conversione del D.L. 63/2026, il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
- con la legge di conversione del D.L. 63/2026, il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre, il 30 novembre e il 31 gennaio, di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

- con la legge di conversione del D.L. 63/2026, entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto-legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che “I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga “all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,” e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

PRESO ATTO che, per i carichi degli enti territoriali, tra cui i Comuni, l'applicazione della definizione agevolata è subordinata all'adozione, da parte dell'ente creditore, di un apposito atto di adesione, da assumere entro i termini previsti, senza possibilità di modificare o derogare alle condizioni, modalità e limiti fissati dalla normativa statale;

RILEVATO che, pertanto, il Comune di Tricase non dispone di alcun potere regolatorio in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale della rottamazione quinquies, potendo esclusivamente decidere se aderire o meno all'istituto per i propri carichi affidati all'AdER;

VISTO il prospetto informativo trasmesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, elaborato in data 08/07/2026, contenente il riepilogo dei carichi del Comune di Tricase affidati all'AdER per il periodo 2000-2023, dal quale risulta un totale importo residuo pari ad € 3.136.739,24 (di cui € 2.286.556,86 di sola imposta dovuta dal debitore), per cui un importo definibile massimo pari ad € 850.182,38 per sanzioni ed interessi;

RITENUTO che l'adesione del Comune di Tricase alla rottamazione quinquies:

- possa favorire il recupero, in tempi più rapidi e con maggiore certezza, di una quota significativa dei crediti residui, oggi caratterizzati da elevata anzianità e difficoltà di incasso, attraverso l'incentivo alla regolarizzazione spontanea dato dallo stralcio di sanzioni e interessi di mora e dalla possibilità di rateazione;
- consenta la riduzione del contenzioso pendente relativo ai carichi affidati all'AdER, in quanto la definizione agevolata richiede la rinuncia alle controversie aventi ad oggetto i carichi definibili, con beneficio in termini di minori oneri amministrativi e legali per l'ente;
- contribuisca a un miglioramento nel rapporto con i contribuenti, offrendo una via di regolarizzazione sostenibile a soggetti che, spesso per difficoltà economiche, non hanno potuto far fronte tempestivamente agli obblighi tributari, in coerenza con le finalità di riequilibrio e di "tregua fiscale" perseguite dalla disciplina delle definizioni agevolate;
- permetta una razionalizzazione e una parziale "pulizia" del magazzino dei crediti più vetusti dell'ente, in linea con la normativa e con effetti positivi sulla qualità del bilancio nonché sulla capacità programmatica, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;

RITENUTO altresì che:

- i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, oggetto della presente adesione, sono caratterizzati, in larga parte, da elevata anzianità di formazione e da livelli di riscossione storicamente molto contenuti, circostanza che giustifica il ricorso agli strumenti straordinari di definizione previsti dal legislatore statale quale misura di chiusura e razionalizzazione del magazzino residuo, senza che ciò possa essere assunto quale criterio ordinario di gestione delle entrate comunali;
- la moderna gestione delle entrate locali richiede, accanto alle misure straordinarie di smaltimento dei carichi più risalenti, l'adozione di strumenti volti a favorire l'adempimento spontaneo e la regolarizzazione tempestiva delle posizioni debitorie, secondo una logica di tax compliance e di rafforzamento del rapporto collaborativo tra amministrazione e contribuente;

RILEVATO che l'adesione non comporta, per il Comune, la possibilità di concedere trattamenti di maggior favore rispetto a quelli previsti dalla legge, né di introdurre condizioni più restrittive, ma si limita a rendere applicabile, ai carichi comunali affidati all'AdER, il regime legale di definizione agevolata, assicurando parità di trattamento rispetto ad altri enti territoriali che vi abbiano aderito;

VALUTATO sotto il profilo contabile e finanziario, che:

- i crediti affidati all'AdER in buona parte non risultano iscritti tra i residui attivi del bilancio/rendiconto dell'Ente ai sensi del principio contabile applicato 4/2 e quelli invece non stralciati dal bilancio sono stati svalutati, con il rendiconto 2025 e già con i precedenti rendiconti, accantonando adeguatamente il fondo crediti di dubbia esigibilità, sicché l'ente risulta abbondantemente protetto dagli eventuali mancati incassi di quei crediti e gli eventuali introiti derivanti dalla rottamazione quinquies si configurano, in larga misura, come recuperi su crediti già contabilmente svalutati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari sostenibili in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate che producono maggiori riaccertamenti e porterebbe al recupero di entrate non più rappresentate tra i residui attivi dell'Ente, favorendo la riscossione di crediti di natura prevalentemente tributaria risalenti nel tempo;
- trattandosi di carichi ancora risultanti presso l'Agente della riscossione, ma non più mantenuti tra i residui attivi dell'Ente, l'eventuale adesione non determina una riduzione dei residui attivi iscritti in bilancio e non produce quindi squilibri nel risultato di amministrazione né effetti negativi a livello di equilibri generali di bilancio;

- eventuali riscossioni derivanti dalla procedura di definizione agevolata costituiranno maggiori entrate per l'Ente contribuendo al rafforzamento della capacità di riscossione e al miglioramento complessivo della situazione finanziaria comunale;

RITENUTO di aderire alla rottamazione quinquies per i carichi comunali affidati ad AdER nel periodo 2000-2023, la quale è pienamente giustificata sia sotto il profilo dell'opportunità finanziaria, sia sotto quello di un ulteriore miglioramento del rapporto fiscale nei confronti dei contribuenti, nel rigoroso rispetto del quadro normativo statale che disciplina in modo vincolante condizioni, modalità e limiti della definizione agevolata;

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies, e dell'emendamento approvato dalla Commissione Finanze del Senato al DDL di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, con cui è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l'adesione alla "Rottamazione quinquies" da parte di tutti gli enti territoriali;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione verbale n. 16 del 16.07.2026 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27;

VISTO il parere di regolarità contabile e tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

Con voti 16, favorevoli all'unanimità,

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies e dall'emendamento approvato dalla Commissione Finanze del Senato al DDL di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, con cui è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l'adesione alla "Rottamazione quinquies" da parte di tutti gli enti territoriali;
2. **DI DARE ATTO** che tutte le condizioni, modalità, limiti, termini e cause di decadenza della definizione agevolata sono integralmente disciplinati dalla normativa statale e dalla regolazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e che il Comune di Tricase non dispone di alcun potere di modificare, ampliare o restringere tali condizioni, né di introdurre ulteriori requisiti o

previsioni derogatorie, potendo unicamente esercitare la facoltà di adesione all'istituto per i propri carichi affidati all'AdER;

3. **DI STABILIRE** che l'adesione del Comune di Tricase alla rottamazione quinquies si applica a tutti i carichi comunali affidati all'AdER che rientrano nell'ambito oggettivo e temporale individuato dall'art. 10-quinquies D.L. 38/2026 e dalle relative disposizioni attuative, con esclusione delle tipologie di carichi eventualmente escluse dalla stessa normativa statale;
4. **DI INVIARE** copia del presente atto all'Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 31 luglio 2026;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
6. **DI INVIARE**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
ZOCCO VITO

Il Segretario
DOTT.SSA DE CARLO I. MARCELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.

Tricase, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Anna Rita SCARASCIA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Anna Rita SCARASCIA
